

ACCORDO QUADRO

TRA


Centro per gli Studi di Tecnica Navale CETENA S.p.A., con sede in Genova - via Ippolito D'Aste 5, CAP 16121, P.IVA n. 00848700100 di seguito denominata "CETENA", rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato Dott. Sandro Scarrone

E

ENR - Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizzazione, con sede in Palermo - Via Francesco Crispi 248, CAP 90139, C.F. n. 97186690828, P.IVA n. 06363720829, di seguito denominato "ENR", rappresentato dal Presidente e Legale rappresentante Prof. Ing. Francesco Beltrame, individualmente o collettivamente indicati come la "Parte" o le "Parti".

Premesso che:

1. CETENA ed ENR ritengono di collaborare per attività di ricerca, promozione e formazione nel settore della normazione e standardizzazione con riferimento al comparto marittimo-marino e a tutte le tecnologie a esso connesse;
2. le Parti sono interessate a sviluppare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune come sopra indicati;
3. tale Accordo Quadro ha natura di mera "manifestazione d'intenti" ("*memorandum of understanding*"), rinviando per la realizzazione di singoli specifici progetti e/o accordi successivi, a eventuali appositi Atti Esecutivi che saranno comunque da negoziare in buona fede e per iscritto tra le parti;
4. le Parti si riservano di adeguare nuovamente i contenuti del presente Accordo Quadro con le disposizioni legislative di carattere innovativo e integrativo che potranno verificarsi nel corso di validità del presente Accordo Quadro.



Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Finalità della convenzione

Le Parti con il presente atto intendono porre in essere un rapporto di collaborazione al fine di:

- predisporre linee guida, criteri, indirizzi e *best practice* a valenza pre-normativa;
- produrre norme tecniche volontarie relative alle tecnologie connesse ai settori citati in Premessa; attraverso l'istituzione di tavoli ai quali partecipino gli attori istituzionali internazionali e nazionali di riferimento detentori delle linee guida del settore oggetto della norma, gli utenti intermedi e finali del settore medesimo;
- promuovere l'impiego delle norme tecniche di cui al punto precedente in situazioni reali, inclusi i corrispondenti aspetti formativi e divulgativi;
- ideare, redigere e condurre in modo partecipativo progetti di Ricerca e Sviluppo (*R&D*) e Innovazione, internazionali, con particolare riferimento a quelli dell'Unione Europea (UE), nazionali e regionali, con particolare riguardo alle Regioni della Convergenza, nel settore marittimo-marino che includano aspetti relativi alle metodologie di normazione e all'intera filiera del processo di standardizzazione dalle linee guida fino alla redazione di regolamenti utili per un eventuale successivo processo di certificazione a cura degli Enti all'uopo accreditati per tale funzione.

Art. 2 - Oggetto

Le Parti intendono perseguire le finalità di cui all'Art. 1 attraverso attività di *R&D*, Innovazione e formazione con particolare riguardo alla normazione e standardizzazione nei settori e tecnologie connesse citati in Premessa.

B)

M

Le attività specifiche saranno di volta in volta definite, secondo le linee guida stabilite da Responsabili indicati da entrambe le Parti così come specificato nel seguente Art. 10, mediante la stipula di appositi Atti Esecutivi i quali, in ogni caso, richiameranno il presente Accordo Quadro.

Art. 3 - Modalità d'attuazione delle attività

La collaborazione avverrà mediante la stipula di Atti Esecutivi concernenti:

- attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e innovazione su sistemi specifici, regolate secondo termini da concordare di volta in volta in buona fede tra le Parti;
- partecipazione congiunta con Atenei ed Enti di ricerca italiani al finanziamento di *Master* e Dottorati di Ricerca Industriali Innovativi anche a carattere Internazionale;
- corsi, seminari interni e *workshop* internazionali e nazionali su temi di comune interesse. Per la realizzazione di questi ultimi le Parti si attiveranno - nei limiti delle loro possibilità e/o capacità - per reperire finanziamenti, anche esterni, per la copertura dei corrispondenti costi;
- partecipazione congiunta ad attività di *R&D* e Innovazione verso committenti esterni, da concordare a fronte delle varie opportunità, ivi incluse le relative azioni di acquisizione.

Per il conseguimento delle attività sopra citate, si potranno utilizzare particolari attrezzature e specifici impianti di proprietà delle Parti, che verranno indicati di volta in volta negli Atti Esecutivi secondo termini e modalità da concordare in buona fede e per iscritto tra le Parti.

Le Parti opereranno - disgiuntamente e/o congiuntamente - in buona fede per l'esecuzione di quanto necessario al perseguimento degli obiettivi indicati negli Atti Esecutivi e svolgeranno le attività, oggetto degli Atti Esecutivi, secondo le modalità e nei tempi concordati tra le Parti in essi indicati.

Per la corretta attuazione degli Atti Esecutivi verranno individuate, da entrambe le Parti, determinate figure di riferimento, specifiche per ogni area di interesse. Tali figure avranno




l'obbligo di riferire periodicamente ai rispettivi responsabili scientifici del presente Accordo Quadro, l'attività svolta nell'ambito dei singoli Atti Esecutivi.

Per la sostituzione dei referenti dei singoli Atti Esecutivi la comunicazione scritta o per via telematica sarà inviata a cura dei responsabili scientifici del presente Accordo Quadro.

Art. 4 - Contenuti Atti Esecutivi

Gli Atti Esecutivi di cui al precedente Art. 2, che le Parti stipuleranno di volta in volta in relazione al manifestarsi di specifiche esigenze, dovranno, di massima, contenere i seguenti elementi:

- parti contraenti e nominativi dei relativi Rappresentanti;
- oggetto dell'Atto Esecutivo e descrizione delle attività da svolgere per il suo perseguimento con le relative realizzazioni nelle quali dette attività vadano a concretizzarsi;
- pianificazione temporale delle attività e luoghi di esecuzione;
- costi per le prestazioni e modalità di pagamento;
- responsabilità scientifica;
- copertura assicurativa;
- partecipazione di terzi alle attività;
- codice etico;
- obblighi di riservatezza e modalità di tutela della stessa;
- modalità di presentazione dei risultati;
- proprietà dei risultati;
- modalità relative all'utilizzo di eventuali diritti di proprietà intellettuale;
- divulgazione dei risultati;
- diritti di commercializzazione;
- trattamento dei dati personali;
- durata e recesso;
- foro competente;



- oneri fiscali;
- clausola di rinvio, per gli aspetti non specificatamente regolati dall'Atto Esecutivo, al presente Accordo Quadro;
- luogo, data e firme dei rappresentanti delle Parti.

Art. 5 - Diritti su prodotti e proprietà intellettuale

Fermi restando i diritti morali di autori e inventori così come tutelati dalle vigenti leggi, si conviene che, a fronte dei corrispettivi stabiliti e delle finalità assegnate a ciascun Atto Esecutivo, le Parti regoleranno di volta in volta, in ciascun Atto Esecutivo, tutti gli aspetti riguardanti l'eventuale utilizzo dei risultati e l'acquisizione della proprietà, dei prototipi e di ogni altra realizzazione frutto delle attività disciplinate nell'Atto stesso.


Resta fermo in ogni caso che le conoscenze di ciascuna Parte antecedenti alla stipula del presente Accordo Quadro rimarranno di proprietà della Parte stessa, anche nel caso in cui esse siano messe a disposizione dell'altra Parte, in applicazione del presente Accordo Quadro.

In nessun modo il presente Accordo Quadro costituisce titolo, anche parziale, su diritti, interessi per l'uso e/o brevetto di qualsiasi delle conoscenze di una delle Parti nei confronti dell'altra. Pertanto, nessuna delle due Parti potrà utilizzare, adottare, trasferire, comunicare, consegnare, indicare, riprodurre, copiare o duplicare, una qualsiasi parte di tali conoscenze senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha divulgate.

In nessun caso il contenuto del presente Accordo Quadro, ovvero qualsiasi rivelazione fatta in base a esso, potrà essere interpretata come la concessione di una licenza d'uso o di altro diritto relativamente all'oggetto e/o al contenuto di quanto rivelato.

Art. 6 - Confidenzialità e Riservatezza

Le Parti si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di proprietà di entrambe le Parti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione



allo sviluppo delle attività di cui al presente Accordo Quadro. Ogni eventuale divulgazione a terzi dovrà essere previamente autorizzata per iscritto dalle Parti.

Le Parti, inoltre, si impegnano a ricondurre il proprio personale e tutti coloro che collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

Ciascuna delle Parti concorda di mantenere il più stretto riserbo in merito ai contenuti del presente Accordo Quadro, nonché in merito alle informazioni di carattere riservato e alle conoscenze oggetto di qualsivoglia proprietà intellettuale delle quali venga a conoscenza, in dipendenza della conclusione ed esecuzione del presente Accordo Quadro e/o degli Atti Esecutivi che a esso seguiranno.

Art. 7 - Norme per il personale delle due Parti

Le ricerche/studi oggetto del presente Accordo Quadro si potranno svolgere rispettivamente presso i locali nella disponibilità di CETENA e/o di ENR, questo previo specifici accordi scritti da concordare in buona fede tra le Parti e in funzione dell'oggetto/finalità delle ricerche/studi di cui in premessa al presente Accordo Quadro. Ciascuna Parte consentirà, sulla base di tali accordi scritti, alle persone incaricate dell'altra Parte il libero accesso alle proprie infrastrutture, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta, secondo tempi e modalità da concordare previamente e nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti.

Le persone di una delle due Parti, che si rechino presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività di collaborazione, sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria, in vigore nella Parte ospitante.

Potranno essere previste eventuali trasferte presso altre località secondo modalità e costi che saranno concordati preventivamente e in buona fede tra le Parti.

Art. 8 - Relazione tra le Parti

 6

L'attività di cui al presente Accordo Quadro non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro con alcuna delle Parti ospitanti.

Il presente Accordo Quadro non costituisce accordo di *joint-venture* e/o *partnership* e vincola le Parti solo nei limiti di quanto espressamente in esso pattuito e afferente all'oggetto così come indicato in Premessa.

Il presente Accordo Quadro non preclude alle Parti la possibilità di collaborare con altri enti e/o aziende per lo sviluppo di attività di ricerca, sviluppo e formazione in materia di normazione e standardizzazione applicate al comparto marittimo-marino e a tutte le tecnologie a esso connesse.

Art. 9 - Costi

Ciascuna Parte si farà carico dei rispettivi costi (inclusi tutti i trattamenti economici delle proprie persone) e altri oneri derivanti dallo svolgimento delle attività contemplate dal presente Accordo Quadro. Eventuali deroghe saranno regolate con la emissione di specifici e dedicati ordini di acquisto.

Art. 10 - Responsabili e Comitato Tecnico

CETENA indica come proprio referente e responsabile del presente Accordo Quadro il proprio Presidente e Amministratore Delegato Dott. Sandro Scarrone e come Responsabile Scientifico l'Ing. Giovanni Caprino.

ENR indica come proprio referente e responsabile del presente Accordo Quadro il proprio Presidente e Legale Rappresentante Prof. Ing. Francesco Beltrame e come Responsabile Scientifico il Prof. Fabio Pistella.

La sostituzione dei Responsabili Scientifici del presente Accordo Quadro potrà avvenire per iniziativa di ciascuna Parte tramite comunicazione scritta da inviare tempestivamente all'altra Parte.

  7

I Referenti e i Responsabili Scientifici come sopra indicati potranno riunirsi, informalmente e spontaneamente, ovvero su richiesta di ciascuna delle Parti, da concordare con l'altra Parte almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione.

Fermo restando quanto sopra stabilito, i Referenti e i Responsabili Scientifici di entrambe le Parti si riuniranno periodicamente.

Art. 11 - Durata, Recesso

Le Parti concordano che il presente Accordo Quadro entrerà in vigore alla data dell'ultima firma apposta dalle Parti e avrà la durata di 3 (tre) anni a partire da tale data.

L'eventuale rinnovo del presente Accordo Quadro dovrà avvenire con accordo scritto tra le Parti almeno 3 (tre) mesi prima della sua scadenza. Nel caso di mancato rinnovo nel termine qui specificato, il presente Accordo Quadro decadrà automaticamente allo scadere dei tre anni.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, ciascuna di esse avrà la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) con firma digitale, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso dal presente Accordo Quadro non comporta la risoluzione degli Atti Esecutivi eventualmente in essere al momento del recesso stesso.

Art 12 - Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti, ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 13 - Restituzione dei materiali

La Parte che richiede la risoluzione o esercita il diritto di recesso, su richiesta dell'altra Parte, sarà tenuta a restituire tutti i materiali contenenti informazioni riservate e/o conoscenze oggetto di



proprietà intellettuale dell'altra Parte entro il termine di 10 (dieci) giorni a partire dalla data di ricezione della comunicazione relativa alla risoluzione o al recesso.

Quanto sopra si applica sempre che non vi siano ancora in essere Atti Esecutivi per la cui conclusione sia necessario avere accesso alle suddette informazioni riservate; in quest'ultimo caso, l'obbligo di restituzione sarà nel termine di 10 (dieci) giorni a partire dalla conclusione delle attività di cui sopra.

Art. 14 - Responsabilità

Le Parti si impegnano reciprocamente a tenersi indenni da qualsiasi responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività del presente Accordo Quadro da parte di proprie persone.

Le Parti s'impegnano reciprocamente a sollevarsi da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere alle proprie persone e/o terzi autorizzati durante la permanenza presso i propri laboratori, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Art. 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi o in attuazione del presente Accordo Quadro dovranno essere effettuate per iscritto, anche per *e-mail*. Le eventuali comunicazioni per esercitare il recesso o la risoluzione dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) con firma digitale, indirizzata a tutte le Parti, ai seguenti indirizzi PEC e all'attenzione delle seguenti persone:

per CETENA	per ENR
Nome/Cognome: Ing. Marco Schembri	Nome/Cognome: Dr.ssa Virginia Dagostino
e-mail: marco.schembri@cetena.it	e-mail: virginia.dagostino@enrstandards.org
PEC: cetena@pec.cetena.it	PEC: enrstandards@legalmail.it

  9

Fax:	+39 010-5995790
Telefono:	+39 010-5995483
	+39 335-8489731

Fax:	+39 091-7439540
Telefono:	+39 091-7439545
	+39 338-9793235

Art. 16 - Codice Etico e Modelli ex art. 6 D.Lgs n. 231/2001

Le Parti si impegnano ad accettare e a rispettare i principi contenuti nei rispettivi Codici Etici e a prendere visione dei rispettivi modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'Art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'inosservanza del predetto obbligo e/o delle suddette disposizioni e/o prescrizioni ivi indicate, costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali e comporterà, in caso di commissione di illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, il diritto di ciascuna delle Parti di risolvere il presente Accordo Quadro senza alcun obbligo di preavviso e il diritto al risarcimento dei danni, salva ogni ulteriore azione e/o rimedio innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 17 - Trattamento dati personali

Le Parti prendono atto che i rispettivi dati personali, relativi al presente Accordo Quadro, saranno trattati da entrambe le Parti esclusivamente per le finalità proprie del rapporto in oggetto e nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e Regolamento UE n. 2016/679). Per quanto riferito alla comunicazione e diffusione dei dati personali, le Parti si riservano di prestare il proprio consenso di volta in volta negli specifici Atti Esecutivi, esplicitando soggetti e ambiti interessati.

Art. 18 - Legge applicabile e Clausola Compromissoria

Il presente Accordo Quadro è sottoposto alle leggi della Repubblica Italiana e secondo queste è da interpretarsi.

Le Parti convengono di fare il possibile per definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione e interpretazione del presente Accordo Quadro.



Nel caso in cui la controversia non sia risolta entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all'altra Parte circa il sorgere della controversia stessa, essa sarà risolta mediante Arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e successivi del C.P.C..

L'Arbitrato avrà luogo a Genova. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti e il terzo, che fungerà da Presidente, dai primi due, oppure, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Genova. Il Lodo Arbitrale sarà vincolante per le Parti che dovranno, pertanto, darvi esecuzione in buona fede.


Art. 19 - Registrazione

Il presente Accordo Quadro è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131 del 26.4.1986; le spese relative al bollo e le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico di ENR.


Responsabili dell'Accordo Quadro

ENR - Ente Nazionale di Ricerca
e promozione per la standardizzazione

Centro per gli Studi di Tecnica Navale
CETENA S.p.A.



Prof. Ing. Francesco Beltrame
Presidente e Legale Rappresentante



Dott. Sandro Scarrone
Presidente e Amministratore Delegato

Data 13/4/2018

Data 13/4/2018